



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 15

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 7 marzo 2025

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 28 febbraio 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Mario Burri	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 18/2/2025, pervenuto in pari data, prot. n. 583, della Tigri Rugby Bari 1980 ASD in persona del Presidente e Legale rappresentante Sig. Gennaro Totaro, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Pugliese, nella riunione dell'11 febbraio 2025, Comunicato U4/09/GST, pubblicato in data 12/2/2025, con cui, in relazione al raggruppamento Under 14 n.01 del 9/2/2025, Tigri Rugby Bari 1980 ASD v Amatori Rugby Monopoli 2019 ASD, ha dichiarato detto raggruppamento non valido per entrambe le associazioni.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la Tigri Rugby Bari 1980 ASD, in persona del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo l'erroneità della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale nei suoi confronti e chiedendone la riforma.

A fondamento delle proprie pretese la reclamante deduceva che in occasione del raggruppamento programmato per il giorno 9/2/2025 a Bari, presso lo Stadio della Vittoria, al momento del riconoscimento prepartita delle squadre Under 14 Tigri Rugby Bari 1980 ASD e Amatori Rugby Monopoli 2019 ASD, avvenuto circa 20 minuti prima dell'orario di inizio della gara, venivano presentate all'arbitro sig. Alessandro Zinetti le rispettive liste gara.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La reclamante riferiva che, mentre nella lista gara presentata dall'Amatori Rugby Monopoli erano presenti solamente due atleti, in quella predisposta da parte della Tigri Rugby Bari 1980 ASD erano indicati n.12 giocatori, numero minimo per l'assolvimento della validità del raggruppamento, ma per uno di essi, il giocatore J. C., non era disponibile al momento il documento di identità necessario per effettuare il riconoscimento.

Sul punto l'associazione reclamante riferiva che il proprio accompagnatore aveva chiesto all'arbitro di attendere qualche minuto affinché potesse recuperare il documento mancante e metterlo a disposizione per il riconoscimento.

Il direttore di gara, tuttavia, una volta preso atto dell'impossibilità di svolgere il raggruppamento per la presenza di solo due atleti in lista gara da parte della Amatori Rugby Monopoli 2019 ASD, alle ore 10:55 comunicava agli accompagnatori di entrambe le squadre che la partita non si sarebbe svolta, ed alle 11:05, dopo soli 5 minuti dall'ora stabilita per l'inizio della gara, lasciava il campo di gioco, non consentendo così alla reclamante di produrre il documento necessario per regolarizzare la presenza in campo del suo dodicesimo giocatore indicato nella lista gara.

Successivamente, il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Pugliese, con Comunicato U4/09/GST, pubblicato in data 12/2/2025, dichiarava il raggruppamento Under 14 *de quo* non valido anche per l'associazione reclamante per la presenza di soli n.11 giocatori nella lista gara.

A questo riguardo, il sodalizio ha precisato che, prima di depositare il presente reclamo, provvedeva a chiedere chiarimenti al Comitato Regionale Pugliese sul motivo della difformità tra il numero dei n.12 giocatori indicati nella lista gara allegata al referto arbitrale e quello di n.11 giocatori computati dal Giudice Territoriale a fondamento della propria decisione; il Comitato Regionale, dopo aver interpellato direttamente il direttore di gara, riferiva che quest'ultimo aveva specificato che: *“verosimilmente la differenza del conteggio nasce da un giocatore inserito nella lista della Società Tigri Bari e presente, ma del quale mancava il documento per il riconoscimento. Lo stesso non è stato subito depennato, in quanto gli era stato assicurato che il documento sarebbe stato fatto visionare a momenti. Al termine del*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

raggruppamento il documento non era stato presentato, pertanto, il giocatore non è stato depennato”.

La Tigri Rugby Bari 1980 ASD, quindi, decideva di impugnare il provvedimento di omologazione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Pugliese chiedendo di dichiarare valido il raggruppamento con ogni effetto conseguente.

Al reclamo era allegato, tra gli altri documenti, anche il documento di identità del proprio giocatore mancante al momento del riconoscimento.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 21/2/2025, comunicata in pari data, fissava la Camera di Consiglio per il giorno 28/2/2025, da tenersi in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla Camera di Consiglio compariva, da remoto, il Presidente dell'associazione reclamante, Sig. Gennaro Totaro, il quale insisteva per l'accoglimento precisando, riguardo ai fatti oggetto di reclamo, che l'arbitro aveva lasciato il campo prima del tempo stabilito dalla normativa, non permettendo così all'accompagnatore della ASD Tigri Rugby Bari 1980 di integrare il foglio gara con il documento di identità mancante.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva riservandosi il deposito delle motivazioni

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Pugliese relativa all'omologazione del raggruppamento Under 14 del 9/2/2025, che si sarebbe dovuto svolgere tra le squadre del Tigri Rugby Bari 1980 ASD ed Amatori Rugby Monopoli 2019 ASD.

Nello specifico, il Giudice Sportivo Territoriale non ha considerato valida la disputa del suddetto raggruppamento anche per la rappresentativa Under 14 dell'ASD Tigri Rugby Bari 1980, in quanto quest'ultima aveva presentato al momento del riconoscimento una lista gara con solo undici giocatori, quindi con un numero inferiore al minimo di dodici stabilito per la validità del raggruppamento per la categoria Under 14 Maschile.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

In realtà, come esposto nel reclamo, e confermato dal referto arbitrale e dallo stesso arbitro, al momento del riconoscimento prepartita, la lista gara allegata al referto presentata dall'accompagnatore della Tigri Rugby Bari 1980 ASD all'arbitro, sig. Alessandro Zinetti, aveva indicati n.12 giocatori, fra i quali uno mancante degli estremi del documento di riconoscimento, che al momento non era ancora disponibile; tuttavia, come rappresentato dalla reclamante lo stesso accompagnatore aveva riferito all'arbitro che gli avrebbe comunque prodotto il documento mancante, relativo al giocatore J. C. entro qualche minuto dal riconoscimento.

La partenza dell'arbitro senza attendere i prescritti n.30 minuti dall'inizio programmato della gara aveva però reso non più possibile il riconoscimento del dodicesimo giocatore con il documento che nel frattempo sarebbe stato acquisito.

Il Collegio, pertanto, osserva che l'episodio che sta alla base del presente reclamo sia costituito dalla condotta dell'arbitro designato per il concentramento *de quo*, il quale, invece di attendere entro i termini concessi dal regolamento la presentazione del documento da parte dell'accompagnatore Tigri Rugby Bari 1980 ASD, una volta annunciato che la partita non si sarebbe comunque svolta, ha repentinamente lasciato il campo di gioco dopo appena 5 minuti dall'ora stabilita per l'inizio della gara.

Questa circostanza è stata tra l'altro ammessa nel referto proprio dallo stesso direttore di gara, il quale ha dichiarato: *"Alle 10:55 comunico agli accompagnatori che la partita non si sarebbe svolta e alle 11:05 vado via dal campo"*, quando l'inizio della stessa era fissato per le ore 11.

Sul punto giova ricordare che l'art. 18, comma 1, lett. c), del Regolamento Attività Sportiva, prevede che l'arbitro non debba far svolgere la gara nel caso in cui l'accompagnatore di una delle due squadre od entrambi non gli presentino l'elenco giocatori ed almeno il numero minimo di giocatori previsto per ciascuna categoria nei trenta minuti successivi all'ora fissata per l'inizio della gara, salvo quanto previsto per le diverse categorie.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Corte ritiene che la condotta dell'arbitro, il quale non ha atteso i trenta minuti previsti dal Regolamento per la presentazione dell'elenco giocatori da parte degli accompagnatori delle squadre, abbia di fatto negato a quello dell'Under 14 della Tigri Rugby Bari 1980 ASD la possibilità di completare la lista gara, consentendogli così di



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

rispettare il numero minimo di giocatori previsto per la categoria ai fini della validità del raggruppamento in sede di omologazione dello stesso che, pertanto, non gli può essere negato a causa di una violazione della normativa da parte dell'ufficiale di gara.

A ciò, non ci si può inoltre esimere dall'osservare che lo stesso arbitro, del tutto arbitrariamente, ha depennato un nominativo dall'elenco giocatori indicati nella lista gara

P.Q.M.

- visti gli l'art. 61, del Regolamento di Giustizia, l'art. 18, comma 1, lett. c), del Regolamento Attività Sportiva, nonché la regola 3 delle Variazioni Regolamento di Gioco F.I.R. per la Categoria Under 14 Maschile;

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Pugliese, per l'omologazione giornata raggruppamento n.09 del 9/2/2025, Comunicato U4/09/GST, pubblicato in data 12/2/2025, dispone che il raggruppamento n. 01 Under 14, Tigri Rugby Bari 1980 ASD – Amatori Rugby Monopoli 2019 ASD, programmato per il giorno 9/2/2025 a Bari, sia considerato valido nei confronti della Tigri Rugby Bari 1980 ASD;

- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 28 febbraio – 5 marzo 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro